

**DECRETO MINISTERIALE 31 MAGGIO 1977
DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI
(GAZZETTA UFFICIALE N. 146 DEL 31 MAGGIO 1977)**

Art. 1 - Costo unitario di costruzione

Il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadrato di superficie è pari all'85% di quello stabilito con decreto ministeriale 3 ottobre 1973, numero 9816, emesso ai sensi dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Art. 2 - Superficie complessiva (Sc)

La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr).

Le superfici per servizi ed accessori riguardano:

- a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- b) autorimesse singole o collettive;
- c) androni di ingresso e porticati liberi;
- d) logge e balconi.

I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico. (Le autorimesse di cui al punto b) sono escluse dal computo della superficie complessiva, ai sensi della L.R.22/99).

Art. 3 - Superficie utile abitabile (Su)

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Art. 4 - Edifici con caratteristiche tipologiche superiori

Ai fini della identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla legge n. 1179 del 1° novembre 1965, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione non superiori al 50%, si fa riferimento agli incrementi percentuali di detto costo stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 7 per ciascuno dei seguenti elementi:

- a) superficie utile abitabile (Su);
- b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);
- c) caratteristiche specifiche.

Art. 5 - Incremento relativo alla superficie utile abitabile (i1)

L'incremento percentuale in funzione della superficie è stabilito in rapporto alle seguenti classi di superficie utile abitabile:

- 1) oltre 95 metri quadrati e fino a 110 metri quadrati inclusi: 5%;
- 2) oltre 110 metri quadrati e fino a 130 metri quadrati inclusi: 15%;
- 3) oltre 130 metri quadrati e fino a 160 metri quadrati inclusi: 30%;
- 4) oltre 160 metri quadrati: 50%.

Per ciascun fabbricato l'incremento percentuale relativo alla superficie utile abitabile, è dato dalla somma dei valori ottenuti moltiplicando gli incrementi percentuali di cui al precedente comma per i rapporti tra la superficie utile abitabile degli alloggi compresi nelle rispettive classi e la superficie utile abitabile dell'intero edificio.

Art. 6 - Incremento relativo alla superficie non residenziale (i2)

L'incremento percentuale in funzione della superficie per servizi ed accessori relativi all'intero edificio è stabilito come appresso, con riferimento alla percentuale di incidenza della superficie netta totale di servizi e accessori (Snr) rispetto alla superficie utile abitabile per edificio (Su):

- oltre il 50 e fino al 75% compreso: 10%;
- tra il 75 e il 100% compreso: 20%;
- oltre il 100%: 30%

Art. 7 - Incremento relativo a caratteristiche particolari (i3)

Per ciascuna delle caratteristiche appresso riportate l'incremento è pari al 10%:

- 1) più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani sopraelevati;
- 2) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi;
- 3) altezza libera netta di piano superiore a m. 3,00 o a quella minima prescritta da norme regolamentari. Per ambienti con altezze diverse si fa riferimento all'altezza media ponderale;
- 4) piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;
- 5) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

Art. 8 Classi di edifici e relative maggiorazioni

Gli incrementi afferenti a ciascun degli elementi considerati negli art. 5, 6 e 7 si sommano ai fini della determinazione delle classi di edifici.

Le classi di edifici e le relative maggiorazioni di costo di cui al secondo comma dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono così individuate:

- classe **I**: percentuale di incremento fino a **5** inclusa: nessuna maggiorazione;
- classe **II**: percentuale di incremento da **5** a **10** inclusa: maggiorazione del **5 %**;
- classe **III**: percentuale di incremento da **10** a **15** inclusa: maggiorazione **10 %**;
- classe **IV**: percentuale di incremento da **15** a **20** inclusa: maggiorazione del **15 %**;
- classe **V**: percentuale di incremento da **20** a **25** inclusa: maggiorazione del **20 %**;
- classe **VI**: percentuale di incremento da **25** a **30** inclusa: maggiorazione del **25 %**;
- classe **VII**: percentuale di incremento da **30** a **35** inclusa: maggiorazione del **30 %**;
- classe **VIII**: percentuale di incremento da **35** a **40** inclusa: maggiorazione del **35 %**;
- classe **IX**: percentuale di incremento da **40** a **45** inclusa: maggiorazione del **40 %**;
- classe **X**: percentuale di incremento da **45** a **50** inclusa: maggiorazione del **45 %**;
- classe **XI**: oltre il **50%** inclusa: maggiorazione del **50 %**.

Art. 9 Superficie per attività turistiche, commerciali e direzionali (i4)

Alle parti di edifici residenziali nelle quali siano previsti ambienti per attività turistiche, commerciali e direzionali si applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi del precedente art. 8, qualora la Superficie (Sn) di detti ambienti e dei relativi accessori (Sa), valutati questi ultimi al 60%, non sia superiore al 25% della superficie utile abitabile.

**PERCENTUALI DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE
DEL CONTRIBUTO AFFERENTE LA CONCESSIONE EDILIZIA
(art. 3 e 6 della Legge 28 gennaio 1977, n.10)
DELIBERA GIUNTA REGIONALE n.5/53844 del 31 maggio 1994**

COSTO COSTRUZIONE BASE € 289,71/MQ. DAL 29.1.2003

Classi tipologiche Ex art.8 D.M. 10/5/77	Comuni con più di 50.000 abitanti		Comuni con meno di 50.000 abitanti	
	nuove costruzioni	edifici esistenti (*)	nuove costruzioni	edifici esistenti (*)
I, II, III	7	5	6	5
IV, V, VI, VII, VIII	10	6	8	6
IX, X, XI	20	15	18	10

(*) interventi di ristrutturazione e ampliamento